

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Antonietta Savino Presidente rel.

dott. Anna Rita Motti Consigliere

dott. Gabriella Gentile Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 febbraio 2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2601 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022

TRA

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. Luca Cuzzupoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n.55

APPELLANTE

E

Filosa Ermelinda, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Zannini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Falciano del Massico (CE), via Vellaria n.20

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente il 21/10/22, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza n.2419/22, pubblicata il 13/10/22, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda di Filosa Ermelinda, volta all'accertamento della irripetibilità dell'importo chiesto dall'Inps in restituzione relativamente al periodo dal 2007 al 2013, aveva dichiarato la ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012, rigettando nel resto la domanda e compensando le spese del grado.

L'appellante Istituto censurava la decisione per avere escluso la decadenza relativamente al periodo antecedente al 2011 e per essersi

pronunciata nel merito, accertando il rapporto di lavoro agricolo, nonostante l'intervenuta decadenza.

Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, fosse rigettata la domanda di primo grado.

Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha dedotto l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per i motivi di cui alla propria memoria, proponendo a sua volta appello incidentale per avere il primo giudice ritenuto generica ed infondata la sua contestazione in ordine al mancato pagamento della somma chiesta in restituzione dall'Inps.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame dell'Inps è fondato e pertanto va accolto.

Nella fattispecie concreta, come è pacifico tra le parti e risulta in atti, l'indebito ha ad oggetto la indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni dal 2007 al 2013, chiesta in restituzione dall'Inps in conseguenza della cancellazione dell'odierna appellata dall'elenco dei braccianti agricoli, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo con l'azienda agricola di Villano Giovanni.

Il Tribunale, dopo avere escluso l'intervenuta decadenza ex art. 22 dl 7/70 con riferimento alle annualità dal 2007 al 2010, avendo ritenuto l'inapplicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo antecedente all'entrata in vigore del dl 98/2011, ha, poi, affermato che tale decadenza si era sicuramente verificata per le annualità successive, ossia dal 2011 al 2013.

Ha, quindi, espletato l'istruttoria testimoniale per accertare o meno la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo anche per gli anni in cui era maturata la decadenza, sul presupposto che tale decadenza non esimeva il giudice dall'accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo, arrivando alla conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, che la prova del rapporto di lavoro fosse emersa solo in relazione agli anni 2011 e 2012.

Pertanto, dopo avere disatteso la contestazione contenuta nel ricorso di prime cure in ordine al mancato pagamento delle somme chieste in restituzione dell'Inps, ha accolto la domanda esclusivamente in relazione agli anni 2011 e 2012, rigettandola per il restante periodo.

Fatta questa doverosa premessa circa la res controversa in questo grado dell'appello e partendo dalle critiche dell'Istituto appellante, non può non rilevarsi la fondatezza della censura con

cui si sostiene l'erroneità della decisione che ha affermato l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012, nonostante l'intervenuta decadenza dal diritto all'iscrizione nell'elenco per tali anni, affermata dallo stesso Tribunale.

Ed invero, una volta accertata la decadenza di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 (120 giorni per l'esercizio della azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in sede amministrativa sul diritto alla iscrizione negli elenchi), il giudice non può egualmente dichiarare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura; il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola non poteva essere riconosciuto sulla base del solo accertamento del rapporto di lavoro, prescindendo dall'iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, come se si trattasse di diritti distinti (cfr in tal senso Cass. 2019/6229 e Cass. 14994/2015).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.

Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talchè l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).

Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario; non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile

2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).

La decisione in questa sede impugnata, quindi, si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte fin qui riportato e non può essere condiviso.

Stesso discorso vale laddove il Tribunale ha escluso la decadenza per il periodo antecedente al 2011, rigettando la domanda nel merito.

Ed invero, come rilevato dalla Suprema Corte, la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (cfr Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2022, n.37974 e Cass. Civ., n. 41469 del 2021).

Rimane a questo punto da esaminare l'appello incidentale della Filosa, che ha censurato la decisione di primo grado solo nella parte in cui era stata ritenuta infondata e generica la sua contestazione circa l'intervenuto pagamento delle somme di cui l'Inps ha chiesto la restituzione.

Tale censura va disattesa essendo la motivazione del primo giudice pienamente condivisibile per le ragioni che seguono.

Si osserva in primo luogo che la parte appellata, con il ricorso di primo grado, senza contestare di avere presentato negli anni dal 2007 al 2013 regolare domanda di disoccupazione agricola e senza dare alcun conto dell'esito di quelle domande, ha sostenuto la nullità dei provvedimenti di ripetizione per assenza dei presupposti, il diritto alla prestazione, ed ha affermato genericamente di non avere ricevuto il pagamento, della cui prova era comunque onerato l'istituto, non potendo ricordare o verificare l'avvenuto pagamento per il decorso del tempo.

L'assicurata, quindi, come già ben evidenziato dal primo giudice, non ha contestato specificatamente gli estremi dei diversi provvedimenti di indebito che contenevano, ciascuno, la data dalla domanda dalla stessa presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall'Istituto, ma si è limitata ad allegare il suo diritto alla prestazione, salvo affermare genericamente di non avere ricevuto il pagamento ovvero di avere difficoltà a verificarne l'effettivo incasso.

A fronte dell'indicazione nei provvedimenti impugnati di tutti gli estremi che hanno legittimato la corresponsione delle prestazioni, che sono divenute indebite solo a seguito del disconoscimento del

rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame delle domande, l'affermazione di non avere ricevuto il pagamento appare quindi effettivamente generica, perché non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nei provvedimenti di indebito.

La Filosa non ha contestato di avere presentato in tutti gli anni in questione la domanda di disoccupazione agricola, non ha eccepito che le domande non state evase ovvero che non hanno avuto esito o che sono state respinte, ma ha, per converso, allegato circostanze idonee a provare il diritto all'iscrizione nelle liste ed alle conseguenti prestazioni.

A fronte della sua iscrizione negli elenchi e della regolare domanda amministrativa, deve necessariamente ritenersi che la prestazione sia stata erogata, essendo d'altra parte, del tutto improbabile che non lo sia stata per nessuno degli anni interessati e che l'Ente previdenziale chieda la restituzione di somme mai erogate.

In ogni caso l'Inps ha fornito anche la prova documentale dell'avvenuto pagamento.

Ed invero, come risulta dalla relazione inviata dall'Ufficio amministrativo a chiarimento della censura sollevata con l'appello incidentale, e come emerge dalla documentazione amministrativa già depositata in primo grado, per gli anni dal 2007 al 2011 il pagamento è stato disposto con assegno domiciliato presso l'Ufficio Postale più vicino alla residenza dell'appellata, il tutto come emerge dalla documentazione allegata dall'Inps in questa sede del gravame, per nulla contrastata dalla Filosa.

Si tratta di pagamenti certamente incassati posto che non sono stati riaccreditati all'Istituto Previdenziale.

Viceversa per gli anni 2012 e 2013 la stessa appellata, nel presentare domanda amministrativa per la liquidazione della disoccupazione agricola, chiedeva che tali prestazioni fossero erogate con accredito sul proprio conto corrente postale indicando le relative coordinate bancarie iban e tali prestazioni sono state incassate per € 6.364,56 (anno 2012) ed € 6,177,78 (anno 2013).

In sede di appello, quindi, le difese dell'INPS volte a sostenere la legittimità dell'operato e l'effettiva erogazione hanno trovato piena conferma.

Va sottolineato, inoltre, che per le prestazioni erogate dall'INPS ai lavoratori non è previsto il rilascio di quietanze (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/11/2014, n.25251) sicchè quanto prodotto dall'Istituto è idoneo, alla luce delle domande svolte e delle difese ed eccezioni spiegate, a dimostrare il suo assunto.

Infine, poiché il pagamento costituisce eccezione in senso lato, la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437

c.p.c., può avvenire anche in appello, se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia" (fra le tante Cass. Ordinanza 17196 del 2/7/2018).

Conclusivamente, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello incidentale deve essere rigettato, mentre, in accoglimento di quello parziale dell'Inps, la sentenza di primo grado va riformata nel senso che va integralmente rigettata la domanda di primo grado avanzata dalla Filosa.

Le spese del doppio grado si compensano atteso il diverso parziale esito del giudizio, la complessità delle varie questioni affrontate e le ragioni della decisione con il richiamo anche a recenti sentenze della Cassazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello dell'Inps e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda di primo grado.

Rigetta l'appello incidentale proposto da Filosa Ermelinda.

Compensa le spese del doppio grado.

Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.

Napoli 16/2/2024

Il Presidente rel. est.